



Il D.Lgs. n. 102 del 30 Luglio 2020

Publicato in G.U. in data 13/08/2020

In vigore dal 28/08/2020

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo

15 novembre 2017, n. 183

Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.



La voltura delle autorizzazioni art. 269, c.11-bis) D.Lgs. 152/2006

La variazione nella gestione è comunicata (si tratta di modifica n/s) all'autorità competente dal nuovo soggetto, entro 10 gg dalla data di efficacia dell'atto o contratto che produce tale effetto.

L'aggiornamento dell'autorizzazione **ha effetto** da tale data.

Eventuali contestuali modifiche dello stabilimento vanno valutate ai sensi dell'art. 268, c.1 m-bis) ed eventualmente assentite dall'autorità competente.



Il trasferimento parziale di titolarità art. 269, c.11-ter) D.Lgs. 152/2006

Il trasferimento di una porzione di stabilimento ad altro gestore determina:

- da parte del **cessionario** la necessità di produrre una nuova richiesta di autorizzazione per la parte che va trasferita
- da parte del **cedente** la comunicazione di modifica n/s per l'aggiornamento dell'autorizzazione per la parte di stabilimento che rimane



Limitazione emissioni di sostanze pericolose art. 271, c. 7-bis D.Lgs. 152/2006

Le emissioni delle sostanze o delle miscele classificate:

- cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
- sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
- estremamente preoccupanti (Regolamento CE n. 1907/2006 - REACH)

devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Tali sostanze devono essere **sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano le emissioni delle medesime



Limitazione emissioni di sostanze pericolose art. 271, c. 7-bis D.Lgs. 152/2006

Impianti da autorizzare

- ✓ L'autorità procedente, in fase istruttoria, deve valutare la possibilità di sostituzione di tali sostanze
- ✓ deve prescrivere l'inoltro periodico (**ogni 5 anni**), dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, di una **relazione** che descriva le possibili alternative, i rischi (afferenti alle sostanze utilizzate e a quelle che possono sostituirle) e la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione
- ✓ sulla base della relazione trasmessa dal gestore l'autorità competente **può** chiedere l'istanza di rinnovo o aggiornamento dell'autorizzazione



Limitazione emissioni di sostanze pericolose art. 271, c. 7-bis D.Lgs. 152/2006

Impianti autorizzati alla data del 28/08/2020

- ✓ la relazione va presentata all'autorità competente **entro 1 anno** (entro il 28/08/2021)
- ✓ va presentata istanza di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni di Legge **entro il 01/01/2025** (o entro una data **precedente** individuata dall'autorità competente in funzione dei contenuti della relazione)
- ✓ l'adeguamento può essere previsto **anche** nell'ambito del rinnovo periodico delle autorizzazioni o relative a modifiche sostanziali presentate **prima** del 01/01/2025
- ✓ il termine di adeguamento non può superare i **quattro anni** dal rilascio dell'autorizzazione



Limitazione emissioni di sostanze pericolose art. 271, c. 7-bis D.Lgs. 152/2006

Impianti che ricadono negli obblighi a seguito della modifica della classificazione delle miscele o sostanze

- ✓ Il gestore presenta all'autorità competente domanda di autorizzazione per l'adeguamento **entro 3 anni** dalla modifica della classificazione allegando la **relazione**



Durata delle autorizzazioni generali
art. 272 c. 3 D.Lgs. 152/2006

La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali si applica anche alle **adesioni** alle autorizzazioni generali **vigenti** alla data di entrata in vigore del decreto (22/08/2020).



Impianti e attività in deroga art. 272 c. 4 D.Lgs. 152/2006

Non possono aderire all'autorizzazione generale gli impianti e le attività in cui vi siano:

- sostanze o miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni con le indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti (con riferimento al REACH)

Gli impianti o attività autorizzati che risultino soggetti al divieto di cui sopra presentano, entro 3 anni dall'entrata in vigore del decreto (22/08/2023) domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269.

In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione (art. 279, c. 1 – contravvenzione – ammenda da 1.000 a 10.000 €).



Medi impianti di combustione (direttiva UE 2015/2193) art. 273-bis D.Lgs. 152/2006

≤ 5 MW istanza entro 01/01/2028 e adeguamento entro il 01/01/2030

> 5 MW istanza entro 01/01/2023 e adeguamento entro il 01/01/2025

Comma 6 «(..) L'adeguamento, **anche su richiesta dell'autorità competente**, può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. **Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l'autorità competente può stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma».**



Medi impianti di combustione
art. 273-bis D.Lgs. 152/2006

Comma 10 - Non costituiscono medi impianti di combustione:

«q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'art. 270 o dall'art. 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni»



Medi impianti di combustione
art. 273-bis D.Lgs. 152/2006

Comma 10-bis

«Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificatamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'art. 272, c. 1-bis».



Apparato sanzionatorio art. 279 D.Lgs. 152/2006

Vengono inserire **nuove fattispecie di illeciti**:

- 279, c.1 - la mancata comunicazione prevista dall'art. 269, comma 11-bis (variazione gestore – sanzione amministrativa da 300 a 1.000 €)
- 279, c.3 - la mancata presentazione della domanda prevista dall'art. 273-bis c. 6 (adeguamento medi impianti di combustione – sanzione amministrativa da 500 a 2.500 €)
- 279, c.3 - mancata presentazione nei termini previsti della relazione o la domanda di adeguamento per stabilimenti con emissioni di sostanze pericolose o estremamente preoccupanti – art. 271, 7-bis (sanzione amministrativa da 500 a 2.500 €)
- 279, c.1 - la mancata presentazione nei termini previsti della domanda di autorizzazione per le attività o impianti in deroga soggette al divieto previsto dall'art. 272, c. 4 (contravvenzione – ammenda da 1.000 a 10.000 €)



Disposizioni transitorie e finali
art. 281 c. 10-bis D.Lgs. 152/2006

«Agli impianti che, prima del 19/12/2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'art. 272 c. 1, e che, per effetto del D.Lgs. 183/2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall'art. 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW»

[istanza entro il 01/01/2028 e adeguamento entro il 01/01/2030]



Prescrizioni per il rendimento di combustione Art. 294 D.Lgs. 152/2006

Comma 1: «Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, **ove tecnicamente possibile**, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. **Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'art. 272, comma 1»**



Prescrizioni per il rendimento di combustione Art. 294 D.Lgs. 152/2006

Comma 3-bis: «Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria di comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore».

Per gli impianti di cui al Titolo I in esercizio al 19/12/2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 294, come modificato dal D.Lgs. 102, è effettuato in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione. Per gli impianti di cui al Titolo II l'adeguamento è effettuato entro il termine del [01/01/2025](#).